

BOZZE DI STAMPA
17 dicembre 2019
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (1633)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MALAN, CANGINI, ALDERISI, GIRO, MOLES

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

l'utilizzazione della decretazione di urgenza è palesemente impropria; il testo dà infatti attuazione ad un'intesa sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri con le organizzazioni sindacali il 24 aprile 2019 e, nel frattempo, l'anno scolastico è già iniziato con grave carenza di personale di ruolo e gli interventi che il Governo ha annunciato come necessari ed urgenti produrranno i loro effetti, nella migliore delle ipotesi, solo per il prossimo anno scolastico 2020/2021;

dal momento che l'anno scolastico è iniziato, così come l'anno accademico, l'intervento normativo risulta tardivo piuttosto che necessario ed urgente, nonché del tutto insufficiente a risolvere il problema del precariato, della corretta determinazione degli organici, della valorizzazione delle professionalità del personale della scuola, dell'università e della ricerca;

il testo, notevolmente modificato in prima lettura alla Camera dei Deputati e che si compone ora di 16 articoli rispetto ai 10 originariamente previsti nel decreto, prevede tra i punti più salienti l'indizione di una procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzata all'immissione nei ruoli docenti della scuola statale mediante la definizione di una graduatoria di vincitori distinta per regione e classe di concorso;

al fine dell'immissione in ruolo il decreto prevede che il servizio è valutato solo se prestato nelle scuole secondarie statali, mentre per i docenti che sono in possesso degli stessi requisiti ma che hanno svolto il servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione o in entrambi, la partecipazione è finalizzata esclusivamente ai fini dell'abilitazione;

a tal riguardo, evidenti profili di incostituzionalità si ravvedono a parere degli scriventi nel piano assunzionale straordinario;

nella fattispecie si palesa un netto contrasto con l'articolo 33 della Costituzione, nonché con la legge 10 marzo 2000, n. 62, che definisce le norme per la parità scolastica;

l'esclusione dei docenti che hanno prestato il servizio presso le scuole paritarie dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria anche ai fini dell'immissione nei ruoli docenti, costituisce inoltre una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

numerose ulteriori modifiche intervenute alla Camera dei deputati riguardano il fatto che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni e province;

si innalza inoltre da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio, per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021; tali disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali e fanno salvi i diversi regimi previsti per il personale entrato in ruolo prima delle immissioni relative all'anno scolastico 2020-2021;

viene inoltre disposto che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 possano richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine;

in via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti nelle graduatorie utili, in considerazione dei tempi di applicazione della disciplina relativa alla c.d. "quota 100", sono nominati in ruolo docenti inseriti a pieno titolo

nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina;

l'articolo 1-bis introdotto in prima lettura alla Camera autorizza l'avvio di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica; nelle more dell'espletamento del concorso alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007;

il nuovo articolo 1-ter prevede l'acquisizione da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica;

l'articolo 1-quater prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche; inoltre differisce dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico;

l'articolo 1-quinquies reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, disponendo che, nel caso in cui gli stessi provvedimenti intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato;

l'articolo 1-sexies dispone, in via transitoria, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato;

nell'articolo 2 notevolmente modificato alla Camera dei Deputati le nuove disposizioni novellano la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni; in particolare, differisce dal 1° gennaio al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi possono essere erogati esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e sostituisce alla procedura selettiva per titoli e colloquio una prima procedura selettiva per soli titoli;

sarebbe stato più opportuno, a parere degli scriventi, ricomprendere tali interventi in una più ampia riforma del sistema scolastico che presumesse una semplificazione normativa con l'abrogazione di norme ormai obsolete sul reclutamento dei docenti ed una più approfondita valutazione delle risorse economiche da destinare al comparto scolastico in un'ottica meritocratica e dinamica di valorizzazione delle eccellenze e delle migliori professionalità;

il decreto è stato presentato quando ormai l'anno scolastico è iniziato da mesi e gli organici sono stati già definiti, così come gli organici sul sostegno, così che sembra non sussistere alcun requisito di necessità ed urgenza per motivare l'avvio di un concorso straordinario per le assunzioni in ruolo e per il superamento del fenomeno del precariato,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1633.
